



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
AREA SERVIZI DI SUPPORTO
U.O. Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza:

UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Presa d'atto prefettizia – obbligo per fabbricanti e riparatori di strumenti con funzione di misura legale

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto, acquisita agli atti con Prot. n- 0153125 del 12/06/2019, con la quale codesta Camera chiede se sia ancora applicabile l'art. 1 del R.D. 226/1902, circa "la dichiarazione da presentare alla Prefettura da parte dei fabbricanti metrici e se tale obbligo si estenda anche al "riparatore metrico".

Al riguardo, nell'attuale quadro normativo, si segnala che l'obbligo di cui al precitato art. 1, del R.D. 12/06/1902, n. 226, ossia la richiamata dichiarazione alla Prefettura della località in cui si intende esercitare l'attività in oggetto per la presa d'atto prefettizia, rimane esclusivamente in capo ai fabbricanti di strumenti di misura non ascrivibili a definizioni presenti nelle direttive europee di armonizzazione.

A detto obbligo, viceversa, non sono assoggettati i cosiddetti "riparatori metrici", in quanto se pur presente tale consuetudine, la stessa non risulta supportata da alcuna indicazione normativa.

Ritenendo la questione di attualità, si ritiene opportuno che UNIONCAMERE divulghi alla rete camerale la presente nota informativa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Capriano)

All. \n. 1:
- Nota Camera di Commercio Firenze

AREA SERVIZI DI SUPPORTO

U.O. Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti

P.zza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze

Tel. 055.2392146 – Fax 055.2392188

Email attivita.ispettive@fi.camcom.itCamera di Commercio
Firenze

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Div. XIII Strumenti di misura e metalli
preziosiPEC: dgmccvnt.div08@pec.mise.gov.it**Oggetto: Presa d'atto prefettizia – obbligo per fabbricanti e riparatori di strumenti con funzione di misura legale**

Ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 *"chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla Prefettura o sotto-Prefettura della località nella quale intende esercitare tale industria"*; secondo la Decisione 768/2008/CE, recepita in tutte le normative europee oggi in vigore sugli strumenti metrici (direttiva 2014/31/UE, 2014/32/UE), fabbricante è *"una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio"*.

Alla luce di queste due definizioni si chiede al Ministero se ad oggi, non essendo esplicitamente abrogato, sia ancora applicabile l'art. 1 del R.D. 226/1902, con il conseguente obbligo da parte dei fabbricanti di ottenere e mantenere aggiornata (per cambi di ragione sociale, sede etc.) la presa d'atto prefettizia.

Come è noto infine, è consuetudine consolidata che anche per le imprese che effettuano riparazione di strumenti metrici venga applicato l'iter imposto ai fabbricanti, introducendo il concetto, a parere dello scrivente non riscontrabile nella norma, di *"riparatore metrico"*. Si chiede se tale consuetudine trovi invece supporto nella normativa ufficiale o in circolari ministeriali sfuggite a questo ufficio e se dunque possa essere accumulata, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal regio decreto, a quella di fabbricante metrico.

Distinti saluti,

Il responsabile dell'Unità Operativa
Metrologia Legale e Sicurezza
Prodotti*(Ing. Lorenzo Pampaloni)*Documento originale informatico firmato
digitalmente

(art.23.2, 23.2 bis, D.Lgs. 82/2005)